

Messaggio

numero

7158

data

23 dicembre 2015

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 8 giugno 2015 presentata nella forma elaborata da Franco Denti e cofirmatari per il Gruppo dei Verdi "Riorganizzazione nel Cantone Ticino dei tribunali arbitrali LAMal e LAINF"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente rapporto sottoponiamo le nostre considerazioni e conclusioni in merito all'iniziativa parlamentare "Riorganizzazione nel Cantone Ticino dei Tribunali arbitrali LAMal e LAINF", presentata da Franco Denti e cofirmatari per il gruppo dei Verdi in data 8 giugno 2015.

1. PREMESSA

Il settore delle assicurazioni sociali è una disciplina relativamente recente che ha conosciuto un sensibile sviluppo nel dopoguerra in modo non sempre coordinato, assumendo una pregnanza notevole nel panorama giuridico svizzero ed evidenziando peculiarità proprie rispetto alle altre branche del diritto. Inoltre taluni dei settori maggiormente sensibili per l'impatto che possono avere dal profilo sociologico sono in continuo mutamento. Esso manifesta così una serie di esigenze specifiche a vocazione interdisciplinare e composita, che richiedono particolare attenzione da parte del legislatore e dalle istanze preposte.

Nell'ambito della sanità, con i ritmi sempre più sostenuti del progresso della medicina e di altre scienze ad essa correlate, si sono aperti nuovi orizzonti sino a poco tempo fa quasi impensabili, che pongono costantemente nuove sfide ed esigono uno sforzo di aggiornamento regolare e sistematico, considerato che ben poco può essere ritenuto definitivamente acquisto. Non deve quindi stupire che il Tribunale delle assicurazioni (TCA) quale unica istanza cantonale si sia trovato ad affrontare frequentemente tematiche assai impegnative destinate a trascendere i ristretti confini del puro diritto, impiegando risorse ed energie non trascurabili alla continua ricerca di un equilibrio che vari fattori segnatamente di ordine congiunturale tendono spesso a rimettere in discussione.

2. LE NORME DI DIRITTO FEDERALE

In questo quadro la legislazione vigente in particolare agli articoli 89 LAMal (RS 832.10) e 57 LAINF (RS 832.20), prevede la costituzione di un Tribunale arbitrale (TA) di natura affatto diversa da quella del Tribunale delle assicurazioni, incaricato di dirimere determinate vertenze riguardanti segnatamente liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni, devolute a un apposito gremio secondo un ventaglio di competenze definito in modo

piuttosto lato. A questo riguardo non importa se il debitore della controprestazione sia l'assicurato, secondo il sistema del terzo garante¹. Questi tribunali hanno una composizione paritetica e un presidente neutrale. I cantoni possono affidare il compito del Tribunale arbitrale al Tribunale cantonale delle assicurazioni²; in tal caso il Tribunale accanto al giudice del Tribunale delle assicurazioni è completato dai rappresentanti di ciascuna parte. Si tratta di un'entità completamente distinta dal Tribunale delle assicurazioni ai sensi dell'articolo 57 LPGa, al quale costituisce una deroga. Questa forma di organizzazione presente da tempo, venne confermata in occasione delle varie modifiche legislative, nella convinzione che essa meglio si adattasse a sindacare su particolari rapporti di diritto inerenti alcune categorie direttamente attive nel settore sanitario.

L'istituto del Tribunale arbitrale è molto conosciuto nel diritto svizzero e all'estero (valga per tutti quanto previsto dal nostro Codice di procedura civile agli art. 353 e segg.). In ambito civilistico sono arbitrabili tutte le pretese e azioni per le quali le parti possono disporre liberamente. Si tratta in genere di temi con componenti tecniche e/o patrimoniali e sono pertanto escluse ad esempio le questioni di stato familiare, quelle riguardanti lo statuto delle persone, ecc.

Nel Canton Ticino, in relazione all'articolo 77 della Legge di applicazione cantonale della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) e all'articolo 89 capoverso 4 seconda frase LAMal, le vertenze tra assicuratori e fornitori di prestazioni sono decise da un Tribunale arbitrale con giurisdizione su tutto il Cantone, che non fa parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni.

3. SITUAZIONE PREVIGENTE

In Ticino sino al 1998, come del resto nel resto della Svizzera, il presidente del TCA era pure presidente del Tribunale arbitrale. Dall'adozione della LCAMal e del Regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 18 marzo 1998³, funge come detto da presidente del Tribunale arbitrale una persona esterna, di designazione governativa.

A quel tempo veniva avvertita una certa pressione del carico di lavoro dovuta a queste procedure particolari. Nel rendiconto del 1995 relativo al TCA, veniva già segnalata una notevole mole di vertenze relative alla presunta ineconomicità delle cure mediche, allora in attesa della stipula di una convenzione fra OMCT e FTSM destinata ad attenuare tali conflittualità (cfr. art. 77 cpv. 4 LCAMal). Il presidente del Tribunale arbitrale esprimendosi altresì in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni, riassumeva nella sua relazione del 1997 l'esito degli esperimenti di conciliazione in materia di presunte violazioni del principio dell'economicità delle cure mediche negli anni 1992 e 1993, di cui 21 riusciti, 33 riusciti e 3 tuttora in sospeso. Nel rapporto della Commissione della gestione delle finanze del 5 giugno 1997, si invitava altresì il governo ad assegnare al Tribunale arbitrale le risorse necessarie per svolgere autonomamente i propri compiti in un settore assai delicato, nel rispetto del principio della celerità (art. 89 cpv. 5 LAMal, art. 61 cpv. 1 LPGa; art. 15 cpv. 1 LCAMal). Lo stesso presidente del TCA giudice Daniele Cattaneo pubblicava poi uno studio ove illustrava l'evoluzione dello sviluppo federale e cantonale del settore del controllo dell'economicità delle cure mediche, esponendo la situazione e i problemi ancora aperti con particolare riguardo al Cantone Ticino ed all'attività del

¹ Cfr G. Frésard-Fellay/B. Kahil-Wolf/S. Perrenoud, Droit suisse de la sécurité sociale, vol II, Bern 2015 pag. 261; G. Eugster, Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), Basel 2010, ad art 89 LAMal.

² FF 1992, 65; FF 1999, 3989.

³ RL 3.4.4.1.2.

tribunale arbitrale⁴. Egli constatava di trovarsi così quotidianamente confrontato nel dilemma di doversi occupare da un lato di vertenze fondate sull'articolo 56 LAMal, garantendo il principio dell'economicità delle prestazioni e quindi del contenimento dei costi della salute, riguardanti spesso persone senza grosse difficoltà finanziarie, e dell'altro di questioni di assicurazioni sociali di minore impatto generale, ma che, per le persone delle famiglie coinvolte sono spesso d'importanza vitale, ad esempio le cause in materia di assicurazione contro la disoccupazione, di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, di assicurazione per l'invalidità, di assicurazione contro le malattie e di assicurazione contro gli infortuni, ribadendo il concetto che onde pretendere di continuare ad adempiere partitamente i propri compiti, sia il Tribunale delle assicurazioni che quello arbitrale devono essere dotati di un numero sufficiente di giuristi e collaboratori, così da poter continuare a lavorare efficacemente al servizio dei cittadini.

4. SITUAZIONE ATTUALE

Il Tribunale arbitrale che riguarda questa iniziativa parlamentare, è composto di un presidente designato dal Consiglio di Stato e di due membri nominati uno ciascuno dalle due parti in causa, rispettivamente con l'allegato di petizione e con quello di risposta. L'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale sono stabilite dal "Regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni" (detto in seguito "Regolamento").

Il Consiglio di Stato nel 1998 decise di sgravare il TCA, affidando la presidenza del Tribunale arbitrale a una persona esterna, introducendo pure altri accorgimenti, quale la composizione del giudice unico⁵ e l'attribuzione di alcuni vicecancellieri, permettendo così a tale istanza di far fronte alla notevole quantità di incarti accumulatisi sino all'entrata in vigore della LPGa nel 2003⁶. Giusta il capoverso 4 dell'articolo 77 LCAMal, il TA può essere adito, qualora una convenzione tariffale preveda una procedura di conciliazione, solo dopo che la stessa sia stata esperita. Il diritto federale stabilisce i principi fondamentali che reggono la procedura⁷.

Nella relazione concernente il 2014⁸, il TCA annotava di avere evaso 659 pratiche (per complessive 3'943 decisioni del Tribunale di appello). In esso solo il presidente risulta attivo a titolo esclusivo, mentre nelle recenti elezioni il TCA ha rinunciato a chiedere dei giudici supplenti per favorire altri settori del Tribunale di appello. Da questa si evince come sia pure stato limitato al minimo il ricorso a perizie giudiziarie, per privilegiare un'istruttoria adeguata a tale impegnativa, operando un'accorta suddivisione per materie d'incarti tra i giudici, nonché un costante controllo sui vicecancellieri, con una durata media delle procedure di circa 6 mesi per pratica e avendo quale costante obiettivo il rispetto del principio della celerità basilare nel campo delle assicurazioni sociali e dell'assistenza, in particolare nel settore dell'assicurazione invalidità. Il principio del libero apprezzamento delle prove, in particolare dei referti medici e il compito di accertare correttamente i fatti ha assunto con il tempo per il TCA un'importanza sempre maggiore (art. 61 cpv. 1 lett. c LPGa). Anche grazie alla possibilità di decidere nella composizione del giudice unico, il Tribunale cantonale delle assicurazioni riesce da tempo a non avere ritardi, un tribunale

⁴ D. Cattaneo, Il controllo dell'economicità delle cure prestate dal medico, Raccolta LAMal-KVG a cura del prof. J.L. Duc, IRAL, Losanna 1997, pag. 413 ss.

⁵ Cfr. BU 1998, 247; STF 9C_699/2014 del 31.8.2015.

⁶ D. Cattaneo, Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, AA.VV, Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 135 ss.

⁷ L. Gianella, Il controllo dell'economicità dei trattamenti medici, AA.VV, Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, pag. 121 ss.

⁸ Rendiconto del Consiglio della magistratura e del settore giudiziario 2014, pag. 15 e 17..

che deve fungere da modello in termini di efficienza e di efficacia. Al 31 dicembre 2014 erano così pendenti 314 cause entrate nel 2014, 4 nel 2013, ed una nel 2012.

Sempre il presidente giudice Cattaneo, ha pubblicato recentemente diversi studi, illustrando la complessità degli argomenti che la Camera deve quotidianamente affrontare, ciò che implica uno sforzo di costante aggiornamento. Infatti la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali è in perenne e celere evoluzione. Recentemente il medesimo presidente segnalava una nuova decisione del Tribunale federale emessa in una questione di principio, che potrebbe avere importanti ripercussioni sull'attività del TCA, anche se, in assenza di dati disponibili, non era in grado di prevedere in quale misura. L'Alta Corte, pronunciandosi su un caso del Canton Vallese, che in applicazione dell'art. 7 CPC ha adottato un ordinamento analogo a quello ticinese (cfr. art. 75 LCAMal), ha infatti stabilito che devono essere sottoposte al TCA tutte le cause relative alle assicurazioni complementari alla LAMal, e non soltanto quelle praticate da un assicuratore contro le malattie ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAMal, demandando le altre al foro civile (DTF 4 A_241/2015 del 20 ottobre 2015).

5. FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Come già accennato, il Regolamento stabilisce che se le convenzioni tariffali o relative al controllo della qualità delle prestazioni prevedono l'intervento di una commissione cantonale paritetica per una procedura di conciliazione, il Tribunale arbitrale può essere adito soltanto dopo il fallimento della conciliazione. È il caso ad esempio nell'ambito della convenzione tariffale stipulata tra la Federazione Svizzera dei Fisioterapisti (FSF) e il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS), la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), l'Assicurazione invalidità (AI) rappresentata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), e l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM), oppure nella Convenzione amministrativa tra l'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio unitamente all'Association Spitex Privée Suisse (ASPS) e santésuisse. In quest'ambito si ricorda invece come sia stata dismessa la procedura conciliativa (Commissione Paritetica di Fiducia CPF) a suo tempo vigente tra santésuisse e l'Ordine dei Medici del Cantone Ticino (cfr. comunicato 18 settembre 2008 di santésuisse Ticino, regione est).

La contestazione è promossa con petizione al Tribunale arbitrale alla quale segue la risposta di causa di parte convenuta, con facoltà del presidente di ordinare un ulteriore scambio di allegati. Terminata la fase scritta, le parti sono convocate all'udienza pubblica davanti al Tribunale arbitrale. Durante questa udienza vengono approfondite, se necessario, le tesi delle parti e di regola viene dato spazio ad una discussione a fine conciliativo. Nel caso non si raggiunga un accordo, vengono indicati i mezzi di prova ai fini dell'istruttoria che viene curata, così come l'assunzione delle prove, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, e cioè di principio in modo semplice e rapido. Si osserva anche che il presidente e quindi il Tribunale, gode pure della massima dell'ufficialità nel senso che esso è autorizzato a raccogliere prove al di là di quelle indicate dalle parti. La sentenza viene adottata dal Tribunale ed intimata alle parti e al Consiglio di Stato in forma scritta.

Per quanto attiene al diritto suppletorio, il Regolamento fa riferimento in via sussidiaria alle norme della Legge di procedura per le cause amministrative. Il Regolamento insiste sul concetto di semplicità e rapidità del procedimento, concetti peraltro tipici e qualificanti l'istituto dell'arbitrato. La tassa di giustizia viene fissata dal Tribunale con un minimo di fr. 100.- sino ad un massimo di fr. 10'000.-, oltre le spese, tenendo conto del principio della copertura dei costi e quindi dell'obbligo di autonomia finanziaria del Tribunale. Il Tribunale

arbitrale decide quale istanza cantonale, con possibilità di ricorso al Tribunale federale, fatta salva in casi elencati esaustivamente, la possibilità di revisione ai sensi dell'articolo 35 LPAm. Proprio per il concetto che caratterizza lo spirito dell'arbitrato e per la volontà del legislatore federale, il Tribunale arbitrale non è, né sarebbe potuto essere, un semplice gremio di conciliazione o mediazione, ma costituisce un'istanza di giudizio a livello cantonale.

6. L'INIZIATIVA ELABORATA DEL DEPUTATO FRANCO DENTI

L'iniziativa in esame formulata in modo elaborato, si diparte da una breve ricapitolazione dalla situazione attuale, specificando come il Tribunale arbitrale abbia un campo di competenza relativamente ristretto, ma tratti cause molto grosse dal valore consistente in particolare le vertenze degli assicuratori nei confronti dei medici per ineconomicità. Il Tribunale arbitrale è poi a tutti gli effetti un Tribunale con pieno potere cognitivo; contro le cui decisioni è dato ricorso al Tribunale federale, segnatamente la Corte di diritto sociale di Lucerna. Una rapida analisi permetterebbe a dire del suo autore di rilevare alcuni punti deboli di questa struttura, che prevede uno sdoppiamento di competenze sulle medesime materie a dipendenza delle parti in gioco (la vertenza fra un assicurato e un assicuratore, sarà decisa dal Tribunale delle assicurazioni, rispettivamente tra un'assicurazione e un prestatore di prestazioni dal Tribunale arbitrale). Gli inconvenienti di questo sistema sarebbero palesi. Il Tribunale arbitrale poi avrebbe una struttura non paragonabile minimamente a quella del Tribunale ordinario delle assicurazioni e non sarebbe nemmeno sorretto da una base legale costituzionale. Inoltre i giudici verrebbero eletti con criteri completamente diversi da quelli previsti normalmente, segnatamente in assenza di tutte le garanzie offerte dal TCA. Sarebbe infine pure carente una legge formale relativa all'organizzazione, alle procedure, alla composizione, nonché alla tariffa applicata. L'iniziativa propone pertanto di reintegrare il Tribunale arbitrale nel Tribunale delle assicurazioni, con riguardo alle relative disposizioni organizzative. Per il resto verrebbe garantito il funzionamento attuale, con l'inflessione che a presiedere il Tribunale arbitrale potrebbe essere anche un altro giudice, non necessariamente il presidente del TCA.

6.1 Considerazioni sull'iniziativa

Alcune delle argomentazioni formulate nell'iniziativa in merito al sistema vigente possono a prima vista apparire condivisibili. In effetti talune delle premesse si rivelano corrette, nel senso che vi sono cause dal valore assai rilevante e alcune vertenze pongono diversi delicati problemi illustrati nelle pubblicazioni citate in precedenza⁹. Va poi tenuto conto che il Tribunale arbitrale deve peraltro affrontare anche altri argomenti e che costituisce un'entità intrinsecamente diversa dal TCA¹⁰. Inoltre la materia trattata dai due tribunali si differenzia e la presunta sovrapposizione è piuttosto sporadica e puntuale, in parte ascrivibile alla mancanza di una prassi consolidata.

I temi di competenza del Tribunale arbitrale sono definiti nel Regolamento, il quale stabilisce che esso giudica con giurisdizione su tutto il cantone le contestazioni tra assicuratori e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, stabilimenti e case di cura sia in materia LAINF che LAMal e per quest'ultima anche per i casi in cui l'assicurato è debitore della remunerazione nell'ambito del sistema del terzo garante.

⁹ Cfr. note 4 e 7.

¹⁰ G. Frésard-Fellay/B. Kahil-Wolf/S. Perrenoud, op. cit., pag. 569.

Una cospicua giurisprudenza e la dottrina hanno enucleato con il tempo e chiarito quali siano effettivamente gli oggetti di competenza del Tribunale arbitrale¹¹.

Giusta l'articolo 57 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), ogni cantone istituisce un Tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali. Gli oggetti di competenza del TCA sono in realtà diversi da quelli che vengono sottoposti al giudizio del Tribunale arbitrale. In effetti il TCA si occupa di problemi legati agli assicuratori sociali, che sono di vastissima portata, ma che non riguardano le questioni (economiche) legate al rapporto contrattuale che sussiste tra assicuratori e fornitori di prestazioni. Proprio per differenziare i due campi di azione, è stata volontà del legislatore di suddividerli chiaramente fra quelli da assegnare al TCA e quelli da demandare a un Tribunale arbitrale¹². I settori di competenza dei Tribunali arbitrali attivi sul territorio svizzero, non sono quindi inclusi nella LPGA, che è applicabile soltanto nell'ambito delle vertenze/ricorsi in atto tra assicuratori sociali e persone assicurate¹³. Di conseguenza, di principio non vi è sdoppiamento di competenze tra il TCA e il Tribunale arbitrale, in quanto le materie trattate sono di diversa natura, ciò che esclude praticamente la possibilità di riscontrare una giurisprudenza diversa su un medesimo tema. Neppure risulta che l'assetto attuale venga a confliggere per quanto attiene in particolare la designazione del presidente, con le garanzie fondamentali invalse in materia di tribunali e di giudizio equo o imparziale¹⁴. Il Tribunale arbitrale è composto da un presidente, designato dal Consiglio di Stato, che è un avvocato patentato, con un sostituto. Gli arbitri vengono scelti dalle parti in relazione solitamente alle loro competenze sia giuridiche (ha svolto funzioni di arbitro un già presidente del Tribunale federale delle assicurazioni, alcuni già giudici del Tribunale d'appello, ecc.), che tecniche (molto importanti per l'approfondimento, la comprensione e quindi l'oggettivo giudizio su temi peculiari). Si tratta quindi di una struttura che opera in modo paritetico e il cui giudizio si fonda su opinioni di persone competenti ed esperte, peraltro, al di là del presidente e del vicepresidente, scelte e nominate di caso in caso dalle parti medesime, in funzione del tema trattato.

A quanto consta, l'attuale organizzazione del tribunale arbitrale non è sinora stata messa in discussione dal Tribunale federale delle assicurazioni, con particolare riguardo al suo presidente. Nelle sentenze emesse dopo il 1998, il TF delle assicurazioni e il TF non hanno a quanto risulta mai contestato l'assetto attuale del Tribunale arbitrale cantonale. Nel 2001 il TCA, sulla base dell'art. 7 del Regolamento ha esaminato e respinto un'istanza di ricusa nei confronti del presidente del Tribunale arbitrale¹⁵.

7. ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Schematicamente con riferimento all'allegato grafico, si espone l'attività svolta dal Tribunale arbitrale degli scorsi vent'anni. Si osserva che i casi del 1995 riguardavano tutti la questione della polipragmasia. In seguito, e in particolar modo a far capo dal 2005, i casi di polipragmasia si sono diradati, mentre sempre più il Tribunale arbitrale deve dirimere questioni legate all'interpretazione del TarMed, rispettivamente delle convenzioni in vigore tra assicuratori e i numerosi fornitori di prestazioni. Delle cause trattate, la stragrande maggioranza è stata risolta tramite un accordo fra le parti con la coadiuvazione

¹¹ G. Eugster, op. cit., N 7 ad art. 89 LAMal; Ayer/Despland, Loi sur l'assurance- maladie (LAMal) annoté, 2a ediz., Basilea 2013, ad art. 89 LAMal; DTF 132 V 303.

¹² FF 1999, 3984.

¹³ Cfr., G. Frésard-Fellay/B. Kahil-Wolf/S. Perrenoud, op. cit., pag. 262; U. Kieser, ATSG Kommentar, 5a ediz. Zurigo 2015, N 2 ad art. 2, N 16 ad art. 57 LPGA.

¹⁴ J. Reich, N 19 ad art. 30 BV, Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basilea 2015.

¹⁵ Cfr. inc. 37.2001.1 del 27 agosto 2001, consid. 2.5.

del Tribunale arbitrale. I giudizi emanati sono praticamente tutti cresciuti in giudicato, salvo sporadici ricorsi al Tribunale federale che di regola hanno confermato quanto giudicato dal Tribunale arbitrale. Per quanto attiene le vertenze introdotte presso il TA, dal Rendiconto 2014 risultano due casi di ricusa di arbitri regolarmente evasi e cresciuti in giudicato. Il giudizio del presidente e del vice presidente sull'organizzazione è pertanto lusinghiero, affermando che il tribunale funziona in modo efficiente grazie alla collaborazione degli arbitri designati dalle parti, che di regola sono validi professionisti nel settore legale, in quello medico oppure in ambito assolutamente specifico quando si tratta di temi particolari.

8. CONCLUSIONI

In conclusione, sulla base delle considerazioni suesposte, si può affermare che:

- il Tribunale arbitrale è un istituto previsto dalle leggi federali;
- esso opera in un campo diverso rispetto a quello di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni e che quindi non vi sono doppioni;
- ad oggi non ha mai dato adito a problemi né a reclamazioni;
- tutto il lavoro di segretariato (incluso l'archivio), è e rimane di competenza e a carico di chi presiede il Tribunale arbitrale e cioè del presidente rispettivamente del vice presidente, i quali fanno capo alla loro rispettiva struttura professionale per ogni incombenza relativa al funzionamento del Tribunale arbitrale (segretariato, apparecchiature, sale per udienze, materiale, archivio, ecc.);
- la retribuzione prevista dal Regolamento include anche detti servizi;
- il TA, per la sua stessa configurazione, è perciò assai economico in quanto il Cantone non deve sobbarcarsi spese di personale fisso né altri costi altrimenti inevitabili per le casse cantonali;
- come già sottolineato, esso agisce rispettando il principio della copertura dei costi;
- oltretutto l'attuale impostazione, in vigore da anni, ha permesso di alleggerire il TCA senza pregiudizio per la qualità del lavoro svolto.

Per questi motivi, ritenuto pure che uno dei principali obiettivi della TCA è quello di mantenere la celerità di giudizio nei tempi di evasione delle cause evitando che si protraggano eccessivamente, trattandosi di un campo particolarmente specifico ed attesa la buona prova che dal 1998 il Tribunale arbitrale ha sempre dato, lo scrivente Consiglio ritiene di ribadire in definitiva la validità dell'assetto attuale, proponendo di respingere la suddetta iniziativa parlamentare.


Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato: citato.



■ in corso	3
■ Sentenza / Ricorso a TF ACCOLTO	6
■ Sentenza / Ricorso a TF RESPINTO	7
■ Sentenza / Ricorso a TF RITIRATO	2
■ Sentenza cresciuta in giudicato	12
■ Stralcio	57